

Codice DB0704

D.D. 4 marzo 2014, n. 85

Approvazione della Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Milano e la Regione Piemonte.

Premesso che:

nell'anno 2003, è stato istituito un centro unitario regolatore delle domande e delle offerte di progetti di tirocini formativi e di orientamento (di seguito denominati stages), in un rapporto di continuità e di omogeneità tra esigenze programmatiche e organizzative delle strutture regionali ed esigenze dei tirocinanti costituendo una significativa opportunità di scambio e di sviluppo di esperienze;

dato atto che con le Università del polo piemontese sono state stipulate delle convenzioni quadro che prevedono la regolamentazione degli stages con l'ausilio di strumenti informatici : internet e intranet;

tenuto conto che le domande dei candidati pervengono anche da Atenei siti fuori del territorio piemontese;

considerato che per esigenze di omogeneità è opportuno ricondurre ad un quadro regolatore unitario anche gli stages promossi da università fuori territorio regionale che realizzano, superando l'attuale regolamentazione frammentaria che prevede singoli contatti tra Direzioni regionali e scuole, corsi di specializzazione e perfezionamento rivolti a giovani laureati;

preso atto che in data 8 aprile 2009 veniva stipulata una Convenzione quadro tra l'Università di Milano e la Regione Piemonte;

preso atto che la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia ha manifestato, tramite e-mail del 15/1/2014, la volontà di inserire presso che la propria struttura stagisti provenienti da corsi di formazione gestiti dalla Università degli Studi di Milano;

rilevato che sono intercorsi rapporti tra la Direzione Risorse Umane e Patrimonio e l'Università degli Studi di Milano per il rinnovo della stessa in quanto modificata dalla normativa vigente;

dato atto che è stata predisposta apposita convenzione dall'Università degli Studi di Milano, scaricata dal sito dell'Ateneo;

ritenuto di approvare la Convenzione (allegato 1), la scheda del progetto formativo di tirocinio/stage (allegato 2) e il modulo azienda (allegato 3) i cui testi sono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

vista la L. 24 giugno 1997 n. 196;

visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

visto il Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

viste le Linee guida in materia di tirocini predisposte dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 74-5911 del 3 giugno 2013;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

di approvare la Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Milano e la Regione Piemonte, la scheda del progetto formativo di tirocinio/stage e il modulo azienda allegati alla presente determina, di cui costituiscono parte integrante (allegati 1, 2 e 3);

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della L.R. 22/2010.

Il Vicario
Anna Maria Santhia'

Allegato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago (omissis)

E

..... (nome completo azienda/ente) P.IVA - C.F., con sede legale in (indirizzo completo sede legale) nella persona del/della (firmatario) nato/a a il

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti, ivi compresi masterizzandi, dottorandi e specializzandi dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso, (soggetto ospitante).

Art. 2

(Tirocinio)

1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'Università degli Studi di Milano, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.

2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.

4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3

(Progetto formativo individuale)

1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4
(Le funzioni di tutoraggio)

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5
(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orario concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6
(Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi).Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;

- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

Art. 7
(Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;

- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 8

(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 10

(Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, _____

Università degli Studi di Milano

Il Rettore

(Prof. Gianluca Vago)

.....
(nome completo azienda/ente)

..... (funzione firmatario)

(.....) (firmatario)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

PROGETTO FORMATIVO O DI ORIENTAMENTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO RELATIVO
ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

E

Studente
Corso di laurea
anno di corso matricola n°
nato/a a il
Indirizzo di residenza

n° telefono: cod. fiscale:
Soggetto Ospitante:
Indirizzo Sede legale Soggetto Ospitante:
Telefono Fax:
Tutor dell'Università:
Tutor aziendale:
Indirizzo di effettuazione del tirocinio:
Settore aziendale di inserimento:
Durata del tirocinio: mesi dal al

Polizze assicurative

- a) rischi da infortuni: polizza GENERALI n. 322344248
- b) responsabilità civile verso terzi: polizza Fondiaria-SAI -0270.0803272.61

OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

.....
.....
.....
.....
.....

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
2. rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
4. redigere una relazione sull'attività svolta da consegnare all'Università.

Milano,

Firma per presa visione e integrale accettazione del tirocinante

Firma per il Soggetto Promotore (Università)

Timbro e firma per il Soggetto Ospitante (Ente/Azienda Ospitante)

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Luogo.....

Data.....

Ai sensi della nuova normativa vigente in materia di stage, l'Azienda/Ente ospitante il/la sig./sig.ra matricola n., attesta che alla data di attivazione dello stage:

- nella sede operativa di svolgimento dello stage sono presenti un numero di risorse umane pari a (*) e un numero di tirocini attivi pari a curriculari e extracurriculari. **Nel conteggio del numero di tirocini attivi (curriculare ed extracurriculare) non si ricomprende il tirocinio che si intende attivare.**
- il soggetto ospitante appartiene al settore attività ATECO
- Il tutor aziendale (nome e cognome) accompagna un numero di tirocinanti (curricolari ed extracurriculari) pari a **escluso il tirocinio che si intende attivare;**
- l'importo dell'indennità mensile a favore del tirocinante (se dovuta o prevista) ammonta a € mensili lordi;
- l'orario di svolgimento giornaliero del tirocinio è di numero ore
- sono previsti ticket/servizio mensa SI' NO

Cordiali saluti.

TIMBRO e Firma del Rappresentante Legale dell'Azienda/Ente

.....

(*) Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla L. n. 142/2001; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.

Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.